INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso [1]: informazioni in merito alle misure adottate dagli Stati membri in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 e 22

(2020/C 16/04)

A norma degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17 e 22 del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (di seguito "il regolamento"), le misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione del regolamento devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Inoltre la Commissione e gli Stati membri hanno deciso di pubblicare anche informazioni supplementari in merito alle misure imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 4 al fine di garantire che gli esportatori abbiano accesso a informazioni esaurienti sui controlli applicabili in tutta l'UE.

1. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (REQUISITO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO NON COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I)

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, uno Stato membro può estendere l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento fa obbligo agli Stati membri che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, subordinano ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell'elenco di cui all'allegato I di informarne, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro	Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone requisiti di autorizzazione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5?
BELGIO	SÌ in parte
BULGARIA	NO
REPUBBLICA CECA	NO
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	NO
IRLANDA	SÌ
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	NO
ITALIA	NO

[1] GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

Stato membro	Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone requisiti di autorizzazione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5?
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	NO
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	NO
REGNO UNITO	SÌ

1.1. **Belgio**

Nella regione fiamminga e in quella vallona è necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

[articolo 5 del decreto del governo fiammingo, del 14 marzo 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento dei prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (Gazzetta ufficiale belga del 2 maggio 2014); articolo 4 del decreto del governo vallone, del 6 febbraio 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti e di tecnologia a duplice uso (Gazzetta ufficiale belga del 19 febbraio 2014)].

1.2. **Irlanda**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

[regolamento 7 dell'ordinanza del 2009 sul controllo delle esportazioni (prodotti a duplice uso) (S.I. n. 443 del 2009)].

1.3. **Lussemburgo**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

[legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 45, paragrafo 1].

1.4. **Ungheria**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(paragrafo 7 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'"autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso").

1.5. **Austria**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

[articolo 5 del primo regolamento sul commercio estero del 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II n. 343/2011, pubblicato il 28 ottobre 2011).

1.6. **Finlandia**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

(paragrafo 4, punto 4, della legge 562/1996).

1.7. **Regno Unito**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1

[articolo 6, paragrafi 1 e 2, e articolo 26 dell'ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni (S.I.2008/3231)].

2. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULL'INTERMEDIAZIONE)**

L'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per estendere l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco, destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro	L'applicazione dei controlli sull'intermediazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è stata estesa come previsto all'articolo 5, paragrafo 2?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	SÌ
GRECIA	SÌ
SPAGNA	SÌ
FRANCIA	NO
CROAZIA	SÌ
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	SÌ
LITUANIA	NO

Stato membro	L'applicazione dei controlli sull'intermediazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è stata estesa come previsto all'articolo 5, paragrafo 2?
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	NO
REGNO UNITO	NO

2.1. **Bulgaria**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento.

(articolo 34, paragrafo 4, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011, decorrenza degli effetti dal 30.6.2012).

2.2. **Repubblica ceca**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, o che i prodotti a duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari come da articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

[paragrafo 3 della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (quale modificata)].

2.3. **Estonia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso che presentano caratteristiche di prodotti strategici in ragione del loro uso finale o del loro utilizzatore finale, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, pur non essendo stati inseriti nell'elenco dei prodotti strategici

(paragrafo 6, punto 7, della legge sui prodotti strategici).

2.4. **Irlanda**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e per i prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

[sezione 8, lettere a) e b), del decreto 443 del 2009, ordinanza del 2009 sul controllo delle esportazioni (prodotti a duplice uso), quale modificata].

2.5. **Grecia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(paragrafo 3.2.3 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

2.6. **Spagna**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, ad uno degli usi e ad una delle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

[articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto 6, e lettera b), del regio decreto 679/2014, del 1° agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso].

2.7. **Croazia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti a duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

[legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)].

2.8. **Italia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 o 2, del regolamento

(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1° febbraio 2018).

2.9. **Lettonia**

Conformemente alla legge lettone sulla circolazione dei prodotti strategici sono controllate tutte le transazioni di intermediazione concernenti prodotti a duplice uso, indipendentemente dal loro uso

(articolo 5, paragrafo 7, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007).

2.10. **Lussemburgo**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, e intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

[legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 42, paragrafo 1].

2.11. **Ungheria**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e per i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(paragrafo 17.1 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'"autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso").

2.12. **Paesi Bassi**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e per i prodotti a duplice uso, qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli usi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento

(legge sui servizi strategici - Wet strategische diensten).

È richiesta un'autorizzazione anche per l'intermediazione relativa a 37 sostanze chimiche qualora siano destinate all'Iraq, indipendentemente dal destinatario o dall'utilizzatore finale

(decreto sui prodotti a duplice uso destinati all'Iraq - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

2.13. **Austria**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

[articolo 15.1 della legge sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I n. 26/2011)].

2.14. **Romania**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

[articolo 14, paragrafo 2, dell'ordinanza di emergenza n. 119, del 23 dicembre 2010 (GEO n. 119/2010), sul "regime di controllo delle operazioni relative ai prodotti a duplice uso"].

2.15. **Finlandia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'autorità competente abbia informato l'intermediario che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, e per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'autorità competente abbia informato l'intermediario che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 3, punto 2, e paragrafo 4, punto 1, della legge 562/1996).

3. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULL'INTERMEDIAZIONE)**

L'articolo 5, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri che subordinano ad autorizzazione l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro	I controlli sull'intermediazione sono stati estesi come previsto all'articolo 5, paragrafo 3?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	SÌ

Stato membro	I controlli sull'intermediazione sono stati estesi come previsto all'articolo 5, paragrafo 3?
IRLANDA	SÌ
GRECIA	SÌ
SPAGNA	SÌ
FRANCIA	NO
CROAZIA	SÌ
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	SÌ
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	NO
REGNO UNITO	NO

3.1. **Bulgaria**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

[articolo 47 della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (promulgata, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011)].

3.2. **Repubblica ceca**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 3, punto 4, della legge n. 594/2004 Coll. che attua il "regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso"].

3.3. **Estonia**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa senza indugio la commissione per i prodotti strategici (Strategic Goods Commission, SGC) nonché le autorità di polizia o di sicurezza. In seguito a tale notifica l'SGC può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 77 della legge sui prodotti strategici).

3.4. **Irlanda**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

[sezione 9 del decreto 443 del 2009, ordinanza del 2009 sul controllo delle esportazioni (prodotti a duplice uso)].

3.5. **Grecia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 3.2.2 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

3.6. **Spagna**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, per i quali egli propone servizi di intermediazione, siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, ad uno degli usi e ad una delle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, egli deve informarne l'autorità competente, che deciderà se detti servizi di intermediazione sono sottoposti ad autorizzazione.

(articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regio decreto 679/2014, del 1° agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).

3.7. **Croazia**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 3 della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)]

3.8. **Italia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1° febbraio 2018).

3.9. **Lettonia**

Conformemente alla legge lettone sulla circolazione dei prodotti strategici sono controllate tutte le transazioni di intermediazione per i prodotti a duplice uso, indipendentemente dal loro uso

(articolo 5, paragrafo 7, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007).

3.10. **Lussemburgo**

È richiesta un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 42, paragrafo 2).

3.11. **Ungheria**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 17, punto 2, del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'"autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso").

3.12. **Paesi Bassi**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 4 a, paragrafo 5, della legge sui servizi strategici - Wet strategische diensten).

3.13. **Austria**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

[articolo 5 del primo regolamento sul commercio estero del 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011), BGBl. II n. 343/2011, pubblicato il 28 ottobre 2011).

3.14. **Romania**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

[articolo 14, paragrafo 3, dell'ordinanza di emergenza n. 119 del 23 dicembre 2010 (GEO n. 119/2010) sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso].

3.15. **Finlandia**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafi 3.2 e 4.4 della legge 562/1996).

4. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI DEL TRANSITO)**

L'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri che conferiscono alle loro autorità competenti il potere di subordinare ad autorizzazione, in singoli casi, il transito specifico di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Le disposizioni in merito al controllo del transito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono state estese come previsto all'articolo 6, paragrafo 2?
BELGIO	SÌ, in parte
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	NO
DANIMARCA	NO
GERMANIA	SÌ
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	SÌ
GRECIA	SÌ
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	SÌ
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO

Stato membro	Le disposizioni in merito al controllo del transito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono state estese come previsto all'articolo 6, paragrafo 2?
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	NO
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	NO
REGNO UNITO	SÌ

4.1. **Belgio**

Nella regione fiamminga e in quella vallona può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora l'autorità informi l'intermediario che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, o qualora l'intermediario abbia ragionevole motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

[articoli 6 e 7 del decreto del governo fiammingo, del 14 marzo 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento dei prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (Gazzetta ufficiale belga del 2 maggio 2014); articoli 5 e 6 del decreto del governo vallone, del 6 febbraio 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti e di tecnologia a duplice uso (Gazzetta ufficiale belga del 19 febbraio 2014)].

4.2. **Bulgaria**

Può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

[articoli da 48 a 50 della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011].

4.3. **Germania**

Può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 44 del regolamento tedesco sul commercio estero e i pagamenti - *Aussenwirtschaftsverordnung — AWV*).

4.4 **Estonia**

Può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

[articolo 3, 6 e 7 della legge sui prodotti strategici (SGA)].

4.5. **Irlanda**

Può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

[sezione 10 del decreto 443 del 2009, ordinanza del 2009 sul controllo delle esportazioni (prodotti a duplice uso)].

4.6. **Grecia**

Può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 3.3.2 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

4.7. **Croazia**

Può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco (altresì denominata licenza speciale di transito) qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

[legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)].

4.8. **Italia**

Può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento

(articolo 7 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1° febbraio 2018).

4.9. **Lussemburgo**

Può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 43, paragrafo 1).

4.10. **Ungheria**

Può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 18 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

4.11. **Austria**

Può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 15 della legge del 2011 sul commercio estero - Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I n. 26/2011).

4.12. **Romania**

Può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

[articolo 15, paragrafo 1, dell'ordinanza di emergenza n. 119 del 23 dicembre 2010 (GEO n. 119/2010) sul "regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso"].

4.13. **Finlandia**

Può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 3.3 della legge 562/1996).

4.14. **Regno Unito**

Può essere necessaria un'autorizzazione per il transito di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora tali prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

[articolo 8, paragrafo 1, articoli 17 e 26 dell'ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni, quale modificata dall'ordinanza del 2009 sul controllo delle esportazioni (modifica n. 3) (S.I. 2009/2151)].

5. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI DEL TRANSITO)**

L'articolo 6, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri che estendono l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco, destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Le disposizioni in merito al controllo del transito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono state estese come previsto all'articolo 6, paragrafo 3?
BELGIO	SÌ, in parte
BULGARIA	NO
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	SÌ
GRECIA	SÌ
SPAGNA	SÌ
FRANCIA	NO
CROAZIA	SÌ
ITALIA	SÌ
CIPRO	SÌ
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO

Stato membro	Le disposizioni in merito al controllo del transito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono state estese come previsto all'articolo 6, paragrafo 3?
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	NO
REGNO UNITO	SÌ

5.1. **Belgio**

Nella regione fiamminga e in quella vallona il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dalle autorità competenti qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Nella regione fiamminga e in quella vallona il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dalle autorità competenti qualora i prodotti siano o possano essere intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

[articoli 6 e 7 del decreto del governo fiammingo, del 14 marzo 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento dei prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (Gazzetta ufficiale belga del 2 maggio 2014); articoli 5 e 6 del decreto del governo vallone, del 6 febbraio 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti e di tecnologia a duplice uso (Gazzetta ufficiale belga del 19 febbraio 2014)].

5.2. **Repubblica ceca**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

[articolo 13, lettera b), della legge n. 594/2004 Coll. che attua il "regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso"(1)].

5.3. **Estonia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

[paragrafi 3, 6 e 7 della legge sui prodotti strategici (SGA)].

5.4. **Irlanda**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

[sezione 11 del decreto 443 del 2009, ordinanza del 2009 sul controllo delle esportazioni (prodotti a duplice uso)].

5.5. **Grecia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 3.3.3. della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

5.6. **Spagna**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 11 della legge 53/2007).

5.7. **Croazia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

[legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)].

5.8. **Italia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 7 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1° febbraio 2018).

5.9. **Cipro**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 5, paragrafo 3, dell'ordinanza ministeriale 312/2009).

5.10. **Lussemburgo**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 43, paragrafo 2).

Tali disposizioni non si applicano al transito di prodotti a duplice uso spediti senza trasbordo o cambio del mezzo di trasporto (non costituisce trasbordo o cambio del mezzo di trasporto lo scaricamento delle merci di una nave o di un aeromobile, effettuato al fine di mettere in sicurezza il carico, a condizione che le merci in questione siano reimbarcate sulla stessa nave o sullo stesso aeromobile), né al transito di prodotti a duplice uso per i quali esista già un'autorizzazione generale all'esportazione dall'Unione europea

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 43, paragrafo 3).

5.11. **Ungheria**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafo 18 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'"autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso").

5.12. **Paesi Bassi**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(articolo 4a, paragrafi 1 e 2, del decreto sui prodotti strategici - Besluit strategische goederen).

5.13. **Austria**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

[articolo 15 della legge del 2011 sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I n. 26/2011)].

5.14. **Romania**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

[articolo 15, paragrafo 2, dell'ordinanza di emergenza n. 119 del 23 dicembre 2010 (GEO n. 119/2010)].

5.15. **Finlandia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

(paragrafi 3.3 e 4.1 della legge 562/1996).

5.16. **Regno Unito**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano intesi, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2

[articolo 8, paragrafo 2, articolo 17, paragrafo 3, e articolo 26 dell'ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni, quale modificata dall'ordinanza del 2009 sul controllo delle esportazioni (modifica n. 3) (S. I.2009/2151)].

6. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI A PRODOTTI NON COMPRESI NELL'ELENCO PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA O DI RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO)**

L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per vietare o imporre un requisito di autorizzazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, sui prodotti non compresi nell'elenco sono stati attuati controlli supplementari come previsto all'articolo 8, paragrafo 1?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	NO
GERMANIA	SÌ
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	SÌ
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	SÌ
CROAZIA	NO
ITALIA	NO
CIPRO	SÌ
LETTONIA	SÌ
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	NO
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ

Stato membro	Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, sui prodotti non compresi nell'elenco sono stati attuati controlli supplementari come previsto all'articolo 8, paragrafo 1?
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	NO
SVEZIA	NO
REGNO UNITO	SÌ

6.1. **Bulgaria**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo con legge del Consiglio dei ministri

(articolo 34, paragrafo 1, punto 3, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011).

6.2. **Repubblica ceca**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata, con ordinanza governativa, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

[paragrafo 3, punto 1, lettera d), della legge n. 594/2004 Coll].

6.3. **Germania**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

[sezione 8, punto 1, n. 2, del regolamento sul commercio estero e i pagamenti *(Aussenwirtschaftsverordnung* - AWV)].

La misura nazionale si applica ai seguenti prodotti nell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco:

– 2B909 Macchine per fluotornitura e macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione in 2B009, 2B109 e 2B209, nel quadro del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio quale modificato, aventi tutte le seguenti caratteristiche, e loro componenti appositamente progettati:

 a) che, in base alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere dotati di unità di controllo numerico, controllo a calcolatore o controllo a "play-back", e

 b) con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Siria.

– 2B952 Le seguenti apparecchiature utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione in 2B352, nel quadro del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, quale modificato, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Corea del Nord o la Siria:

 a) fermentatori, in grado di coltivare "microrganismi" patogeni o virus o di produrre tossine, senza emissione di aerosol, aventi capacità totale uguale o superiore a 10 litri;

 b) agitatori per fermentatori, sottoposti ad autorizzazione in 2B352a, nel quadro del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio quale modificato.

 Nota tecnica:

 i fermentatori comprendono bioreattori, chemostati e sistemi a flusso continuo.

– 2B993 Le seguenti apparecchiature per il deposito di strati metallici su substrati non elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran:

 a) apparecchiature di produzione per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici (CVD);

b) apparecchiature di produzione con processo di deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico (EB-PVD);

c) apparecchiature di produzione per la deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

– 5A902 Sistemi, apparecchiature e componenti di sorveglianza per le TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) per le reti pubbliche, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II bis, parte 2, del regolamento (CE) n. 428/2009:

a) centri di controllo (LEMF – Law Enforcement Monitoring Facilities) per sistemi di intercettazione legale [(LI), ad esempio in conformità alle norme ETSI ES 201 158 e ETSI ES 201 671 o a norme o specifiche equivalenti] e loro componenti appositamente progettati;

b) sistemi o dispositivi di conservazione dei dati associati alla chiamata [ad esempio Intercept Related Information (IRI – informazioni relative alla comunicazione intercettata) in conformità alla norma ETSI TS 102 656 o a norme o specifiche equivalenti] e loro componenti appositamente progettati;

Nota tecnica:

i dati associati alla chiamata comprendono le informazioni di segnalazione, l'origine e la destinazione (ad esempio numeri di telefono, indirizzi IP o MAC ecc.), la data e l'ora e l'origine geografica della comunicazione.

Nota:

5A902 non sottopone ad autorizzazione i sistemi o i dispositivi appositamente progettati per uno dei seguenti fini:

a) *fatturazione;*

b) *funzioni di raccolta dei dati all'interno di elementi di rete (ad esempio scambio o HLR);*

c) *qualità del servizio della rete (Quality of Service - QoS); o*

d) *grado di soddisfazione degli utenti (Quality of Experience - QoE);*

e) *attività delle società di telecomunicazione (fornitori di servizi).*

– 5A911 Stazioni di base per 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' digitali, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan o il Sud Sudan.

Nota tecnica:

i 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' sono standard per comunicazioni radiomobili cellulari ai cui abbonati sono assegnati canali di frequenza per le comunicazioni. I 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' digitali (quali TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilizzano modulazioni digitali.

– 5D902 Il "software" come segue, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II bis, parte 2, del regolamento (CE) n. 428/2009:

a) "software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di installazioni, funzioni o parametri di prestazione sottoposti ad autorizzazione in 5A902;

b) "software" appositamente progettato o modificato per fornire caratteristiche, funzioni o parametri di prestazione sottoposti ad autorizzazione in 5A902;

– 5D911 "Software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 5A911, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan o il Sud Sudan.

– 5E902 "Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" e l'"utilizzazione" di installazioni, funzioni o caratteristiche di prestazione sottoposte ad autorizzazione in 5A902, o "software" sottoposto ad autorizzazione in 5D902, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree di cui all'allegato II bis, parte 2, del regolamento (CE) n. 428/2009.

– 6A908 Sistemi radar di navigazione o di sorveglianza per il controllo del traffico navale o aereo, non sottoposti ad autorizzazione in 6A008 o 6A108, nel quadro del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio quale modificato, e loro componenti e accessori appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

– 6D908 "Software" appositamente concepito o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 6A908, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

– 9A991 Veicoli terrestri che non figurano nella parte I A dell'elenco di controllo delle esportazioni:

a) rimorchi e semirimorchi a pianale ribassato con carico utile superiore a 25 000 kg e inferiore a 70 000 kg, aventi almeno una caratteristica militare ed idonei al trasporto dei veicoli sottoposti ad autorizzazione nella parte I A, 0006, e veicoli trainanti idonei al trasporto di detti veicoli, aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, il Pakistan, la Somalia o la Siria;

Nota:

ai sensi di 9A991a, per "veicoli trainanti" si intendono tutti i veicoli aventi principalmente una funzione di traino;

b) altri autocarri e veicoli fuoristrada aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

Nota 1: le caratteristiche militari di cui alla voce 9A991 comprendono:

a) *capacità di guado uguale o superiore a 1,2 m;*

b) *supporti per fucili o altre armi;*

c) *agganci per rete mimetica;*

d) *botole sul tetto, rotonde, con coperchio scorrevole o girevole;*

e) *smaltatura di tipo militare;*

f) *ganci di attacco per rimorchi e cosiddette prese NATO.*

Nota 2: la voce 9A991 non sottopone ad autorizzazione i veicoli terrestri adibiti all'uso personale.

– 9A992 Autocarri, come segue:

a) autocarri a trazione integrale con carico utile superiore a 1 000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Corea del Nord;

b) autocarri con tre o più assi aventi peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a 20 000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran o la Siria.

– 9A993 Elicotteri, sistemi di trasmissione di potenza di elicotteri, motori a turbina a gas e unità di potenza ausiliarie (APU) destinati a elicotteri e loro componenti appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia Cuba, l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, la Somalia o la Siria.

– 9A994 Motori a cilindri raffreddati ad aria (motori per aeromobili) con cilindrata pari o superiore a 100 cm^3 e fino a 600 cm^3, idonei all'utilizzo in "veicoli aerei" senza pilota, e loro componenti appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

– 9E991 "Tecnologia", ai sensi della nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 9A993, qualora il paese acquirente o di destinazione sia Cuba, l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord o la Siria.

– 9E992 "Tecnologia", ai sensi della nota generale sulla tecnologia, diversa da quella autorizzata in 9E101b nel quadro del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio come modificato, per la "produzione" di "veicoli aerei senza equipaggio" ("UAV"), qualora la destinazione sia al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle zone elencate nell'allegato II bis, parte 2, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

L'obbligo di autorizzazione all'esportazione di cui alla sezione 5, lettera d), dell'AWV relativo ai prodotti non compresi nell'elenco continua ad applicarsi nella sezione 9 dell'AWV.

A norma della sezione 6 della legge sul commercio estero e sui pagamenti internazionali *(Aussenwirtschaftsgesetz* - AWG), mediante un atto amministrativo è possibile sottoporre a restrizioni i negozi giuridici o le operazioni o imporre obblighi di agire, al fine di scongiurare un pericolo riguardante, in casi specifici, gli interessi della Repubblica federale di Germania, quali ad esempio gli interessi essenziali in materia di sicurezza, la coesistenza pacifica dei popoli nonché le relazioni esterne, l'ordine pubblico o la sicurezza della Repubblica federale di Germania.

6.4. **Estonia**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata, con decisione della commissione per i prodotti strategici, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(paragrafo 2, punto 11, e paragrafo 6, punto 2, della legge sui prodotti strategici).

6.5. **Irlanda**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

[sezione 12, punto 2, del decreto 443 del 2009, ordinanza del 2009 sul controllo delle esportazioni (prodotti a duplice uso), quale modificata].

6.6. **Francia**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo (decreto n. 2010-292).

Sono stati adottati controlli nazionali sulle esportazioni di prodotti a duplice uso, come indicato nelle seguenti ordinanze: ordinanza ministeriale, del 31 luglio 2014, relativa all'esportazione di alcuni tipi di elicotteri e loro parti di ricambio destinati a paesi terzi (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell'8 agosto 2014) e ordinanza ministeriale, del 31 luglio 2014, relativa all'esportazione di gas lacrimogeni e "agenti antisommossa" in paesi terzi (pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese dell'8 agosto 2014).

6.7. **Cipro**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata dal ministero dell'Energia, del commercio, dell'industria e del turismo per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

[articolo 5, paragrafo 3, e articolo 10, lettera c), dell'ordinanza ministeriale 312/2009].

6.8. **Lettonia**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata dal comitato di controllo per i prodotti strategici per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(regolamento del Consiglio dei ministri n. 645 del 25 settembre 2007 - "Regolamento relativo all'elenco nazionale dei prodotti e dei servizi strategici", emanato in conformità della "legge sulla movimentazione dei prodotti strategici", articolo 3, parte uno).

I controlli nazionali sulle esportazioni di prodotti a duplice uso si applicano all'elenco nazionale dei prodotti e dei servizi strategici (allegato del regolamento n. 645), reperibile sul seguente sito web:

https://likumi.lv/doc.php?id=163892.

6.9. **Lussemburgo**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo.

L'esportatore che abbia conoscenza o sospetti che tale esportazione o tali prodotti compromettano la sicurezza interna o esterna del Granducato di Lussemburgo o la tutela dei diritti dell'uomo deve informare il ministro del Commercio estero e il ministro degli Affari esteri che, a loro volta, comunicheranno all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato se è necessario richiedere l'autorizzazione

(legge del 27 giugno 2018, articolo 45, paragrafo 2).

6.10. **Paesi Bassi**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata dal ministero degli Affari esteri per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

(articolo 4 del decreto sui prodotti strategici - Besluit strategische goederen).

Sono stati adottati controlli nazionali per l'esportazione di prodotti destinati a fini di repressione interna e per servizi di intermediazione in Siria e per l'esportazione di prodotti destinati a fini di repressione interna in Egitto e Ucraina

(decreto sui prodotti a duplice uso - Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).

Sono stati imposti requisiti di autorizzazione per l'esportazione di 37 sostanze chimiche in Iraq, indipendentemente dal destinatario o dall'utilizzatore finale

(decreto sui prodotti a duplice uso destinati all'Iraq – Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak).

6.11. **Austria**

L'esportazione o il transito di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento possono essere sottoposti ad autorizzazione o vietati per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

[articolo 20 della legge del 2011 sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz 2011, BGBl. I n. 26/2011)].

6.12. **Romania**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo

[articolo 7 dell'ordinanza di emergenza n. 119 del 23 dicembre 2010 (GEO n. 119/2010) sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso].

6.13. **Regno Unito**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo.

(ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni).

L'elenco dei prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione nel Regno Unito è stabilito nella tabella 3 dell'ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni (S.I. 2008/3231) quale modificata dall'ordinanza del 2010 sul controllo delle esportazioni (modifica n. 2) (S.I. 2010/2007) e dall'ordinanza del 2019 sul controllo delle esportazioni (modifica n. 2) (S.I. 2019/1159), come riportato di seguito.

TABELLA 3

Tabella di cui agli articoli 2 e 4 dell'ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni PRODOTTI, SOFTWARE E TECNOLOGIA A DUPLICE USO SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE NEL REGNO UNITO

Nota: nella presente tabella i termini per i quali è fornita una definizione compaiono tra virgolette.

Definizioni

Le definizioni dei termini usati nella presente tabella sono le seguenti:

"sviluppo": tutti gli stadi che precedono la "produzione", quali progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche;

"materiali energetici": sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista; "esplosivi", "prodotti pirotecnici" e "propellenti" sono sottoclassi dei materiali energetici;

"segnature di esplosivi": elementi caratteristici degli esplosivi in qualsiasi forma precedentemente al loro innesco, quali individuati usando tecnologie tra le quali si annoverano, ma non esclusivamente, la spettrometria a mobilità ionica, la chemiluminescenza, la fluorescenza, nonché tecniche nucleari, acustiche o elettromagnetiche;

"esplosivi": sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione;

"ordigni esplosivi improvvisati": ordigni fabbricati o destinati a essere piazzati in maniera improvvisata e che comprendono prodotti chimici distruttivi, letali, nocivi, "pirotecnici" o incendiari destinati a distruggere, sfigurare o minacciare; possono comprendere ordigni militari regolamentari, ma sono di norma concepiti a partire da componenti non militari;

"veicoli più leggeri dell'aria": palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno;

"precedentemente separato": l'applicazione di qualsiasi processo inteso ad elevare la concentrazione dell'isotopo controllato;

"produzione": comprende tutti gli stadi di produzione quali ingegneria dei prodotti, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità;

"propellenti": sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico;

"prodotti pirotecnici": miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, una volta innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi temporali o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse; i prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria;

"necessaria": applicato alla "tecnologia", il termine si riferisce soltanto a quella porzione di "tecnologia" particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale "tecnologia" "necessaria" può essere condivisa da prodotti differenti e l'uso previsto della "tecnologia" non ha niente a che vedere con il fatto che essa sia o meno "necessaria";

"tecnologia": 'informazioni' specifiche necessarie allo "sviluppo", alla "produzione" o all'"utilizzazione" di merci o "software";

Nota tecnica:

le 'informazioni' possono anche rivestire la forma, ma non esclusivamente, di: copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, tabelle, "codici sorgente", schemi e specifiche di ingegneria, manuali e istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura;

"codice sorgente" (o linguaggio sorgente): espressione appropriata di uno o più processi che possono essere convertiti da un sistema di programmazione in una forma eseguibile dalla macchina;

"utilizzazione": il funzionamento, l'installazione (inclusa l'installazione in sito), la manutenzione, le verifiche, la riparazione, la revisione e la rimessa a nuovo;

"vaccino": prodotto medicinale in formulazione farmaceutica provvisto di licenza delle autorità di regolamentazione del paese di produzione o di utilizzazione, ovvero da queste ammesso alla commercializzazione o alla sperimentazione clinica e volto a stimolare una risposta immunologica di difesa per prevenire la malattia nell'uomo e negli animali cui viene somministrato.

Prodotti e tecnologia connessi agli esplosivi

PL8001 L'esportazione o il "trasferimento per via elettronica" dei seguenti prodotti o della seguente "tecnologia" sono vietati verso qualsiasi destinazione eccetto le seguenti: "il territorio doganale", l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada, la Norvegia, la Svizzera, gli Stati Uniti d'America e il Giappone:

a. i seguenti tipi di apparecchiature e di dispositivi diversi da quelli specificati nella tabella 2 o in 1A004.d, 1A005, 1A006, 1A007, 1A008, 3A229, 3A232 o 5A001.h dell'allegato I del "regolamento sul duplice uso" per la rivelazione o l'"utilizzazione" in relazione agli "esplosivi" o per il trattamento di, o la protezione da "ordigni esplosivi improvvisati" e loro componenti appositamente progettati:

1. apparecchiature elettroniche progettate per la rivelazione di "esplosivi" o di "segnature di esplosivi";

NB: vedi anche 1A004.d nell'allegato I del "regolamento sul duplice uso".

Nota: PL8001.a.1 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature che richiedono il giudizio dell'operatore per stabilire la presenza di "esplosivi" o di "segnature di esplosivi".

2. apparecchiature elettroniche di disturbo specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di "ordigni esplosivi improvvisati";

NB: vedi anche 5A001.h. nell'allegato I del "regolamento sul duplice uso".

3. apparecchiature e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici (per esempio apparecchi di innesco, detonatori e ignitori);

 NB: vedi anche 1A007, 1A008, 3A229 e 3A232 nell'*allegato I del "regolamento sul duplice uso".*

 Nota: PL8001.a.3 non sottopone ad autorizzazione:

 a. *apparecchiature e dispositivi specificamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre apparecchiature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione;*

 b. *apparecchiature con controllo della pressione specificamente progettate per i dispositivi utilizzati nella batteria di perforazione utilizzata in campo petrolifero e che non possono essere impiegati a pressione atmosferica; nonché*

 c. *cordone detonante*;

4 apparecchiature e dispositivi, compresi anche, ma non esclusivamente: scudi ed elmetti specificamente progettati per disinnescare "ordigni esplosivi improvvisati";

 NB: vedi anche 1A005, 1A006 e 5A001.h. nell'allegato I del "regolamento sul duplice uso". Nota: PL8001.a.4 non sottopone ad autorizzazione i rivestimenti antideflagranti, l'apparecchiatura di manipolazione meccanica per la rimozione o la rivelazione di "ordigni esplosivi improvvisati" e i contenitori destinati a "ordigni esplosivi improvvisati" o a oggetti di cui si sospetta la natura di esplosivi o altre apparecchiature specificamente progettate per assicurare una protezione temporanea contro "ordigni esplosivi improvvisati" o oggetti di cui si sospetta la natura di esplosivi.

 a. cariche esplosive a taglio lineare diverse da quelle elencate alla voce 1A008 dell'allegato I del "regolamento sul duplice uso";

 b. "tecnologia""necessaria" per "l'utilizzazione" dei prodotti in PL8001.a e PL8001.b.

 NB: vedi l'articolo 18 della presente ordinanza (ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni) per quanto riguarda le eccezioni alle autorizzazioni della "tecnologia".

Materiali, prodotti chimici, microrganismi e tossine

PL9002 L'esportazione dei seguenti prodotti è vietata verso qualsiasi destinazione:

"materiali energetici" di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:

a. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);

b. nitroglicole;

c. tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

d. cloruro di picrile;

e. trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile);

f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

Nota: PL9002 non sottopone ad autorizzazione i "propellenti" a base unica, doppiae tripla.

PL9003 L'esportazione dei seguenti prodotti è vietata verso qualsiasi destinazione:

"vaccini" per la protezione contro:

a. bacillus anthracis;

b. tossina botulinica.

PL9004 L'esportazione dei seguenti prodotti è vietata verso qualsiasi destinazione:

Americio -241, -242m o -243, "precedentemente separati", in qualsiasi forma.

Nota: PL9004 non sottopone ad autorizzazione i prodotti con un contenuto di americio uguale o inferiore a 10 g.

Telecomunicazioni e tecnologia correlata

PL9005 L'esportazione o il "trasferimento per via elettronica" dei seguenti prodotti o della seguente "tecnologia" sono vietati verso qualsiasi destinazione in Iran:

a. apparecchiature per comunicazione a diffusione troposferica funzionanti mediante tecniche di modulazione analogica o digitale e loro componenti appositamente progettati;

b. "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o "l'utilizzazione" dei prodotti specificati in PL9005.a.

NB: vedi l'articolo 18 della presente ordinanza (ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni) per quanto riguarda le eccezioni alle autorizzazioni della "tecnologia".

Dispositivi di rivelazione

PL9006 L'esportazione di dispositivi 'a funzionamento elettrostatico' per la rivelazione di "esplosivi", diversi dai dispositivi di rivelazione specificati nella tabella 2, in PL8001.a.1 o in 1A004.d nell'allegato I del "regolamento sul duplice uso" è vietata verso qualsiasi destinazione in Afghanistan o in Iraq.

Nota tecnica:

'a funzionamento elettrostatico' implica l'uso di una carica generata elettrostaticamente.

Navi e relativi software e tecnologia

PL9008 L'esportazione o il "trasferimento per via elettronica" dei seguenti prodotti, dei seguenti "software" o della seguente "tecnologia" sono vietati verso qualsiasi destinazione in Iran:

a. "navi", imbarcazioni gonfiabili e 'veicoli sommergibili', nonché le relative apparecchiature e i relativi componenti elencati di seguito, diversi da quelli specificati nella tabella 2 della presente ordinanza (ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni) o all'allegato I del "regolamento sul duplice uso":

1. "navi" per uso in mare (navigazione in superficie o sottomarina), imbarcazioni gonfiabili e 'veicoli sommergibili';

2. apparecchiature e accessori progettati per "navi", imbarcazioni gonfiabili e 'veicoli sommergibili' elencati di seguito:

a. struttura e componenti di scafo e chiglia;

b. motori a propulsione progettati o modificati per un impiego marino e loro componenti appositamente progettati;

c. radar navali, apparecchiature sonar e solcometri nonché loro componenti appositamente progettati;

3. "software" progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei prodotti specificati in PL9008.a;

4. "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei prodotti o dei "software" specificati in PL9008.a o in PL9008.b.

NB:vedi l'articolo 18 della presente ordinanza (ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni) per quanto riguarda le eccezioni alle autorizzazioni della "tecnologia".

Nota tecnica:

i 'veicoli sommergibili' comprendono i veicoli con equipaggio, senza equipaggio, collegati (tethered) o non collegati (untethered).

Aeromobili e tecnologia correlata

PL9009 L'esportazione o il "trasferimento per via elettronica" dei seguenti prodotti o della seguente "tecnologia" sono vietati verso qualsiasi destinazione in Iran:

a. "aeromobili", "veicoli più leggeri dell'aria" e paracadute governabili nonché le apparecchiature e i componenti correlati, come segue, diversi da quelli specificati nella tabella 2 della presente ordinanza (ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni) o all'allegato I del "regolamento sul duplice uso":

1. "aeromobili", "veicoli più leggeri dell'aria" e paracadute governabili;

2. i seguenti tipi di apparecchiature e componenti per gli "aeromobili" e i "veicoli più leggeri dell'aria":

a. strutture e componenti della cellula;

b. motori aerei e motori ausiliari (APU) e loro componenti appositamente progettati;

c. apparecchiature avioniche e di navigazione e loro componenti appositamente progettati;

d. carrelli d'atterraggio e loro componenti appositamente progettati, come pure pneumatici per aeromobili;

e. eliche e rotori;

f. trasmissioni e scatole di trasmissione nonché loro componenti appositamente progettati;

g. sistemi di recupero di veicoli aerei senza equipaggio (UAV);

h. non utilizzato;

i. "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" specificati in PL9009.a.

NB: vedi l'articolo 18 della presente ordinanza (ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni) per quanto riguarda le eccezioni alle autorizzazioni della "tecnologia".

Nota: PL9009.c. non sottopone ad autorizzazione i dati tecnici, gli schemi o la documentazione destinati alle attività di manutenzione direttamente connesse con la taratura, la rimozione o la sostituzione di prodotti danneggiati o inutilizzabili, indispensabili per il mantenimento dell'aeronavigabilità e l'esercizio sicuro degli "aeromobili" civili.

Armi da fuoco

N.B. Le armi da fuoco e le munizioni sono sottoposte ad autorizzazione in ML1, ML2 e ML3 nella tabella 2.

PL9010 Qualora il "regolamento relativo alle armi da fuoco" non sia applicabile, l'esportazione delle seguenti "armi da fuoco", delle loro "parti" e "componenti essenziali" e delle "munizioni" è vietata verso qualsiasi destinazione al di fuori dell'Unione europea:

NB: vedi anche il "regolamento relativo alle armi da fuoco" per l'esportazione di "armi da fuoco" verso paesi non membri dell'UE.

a. "armi da fuoco" diverse da quelle specificate in ML1 o ML2 della tabella 2;

Nota: PL9010.a. comprende "armi da fuoco" fabbricate prima del 1938, "armi da fuoco" ad animaliscia fabbricate dopo il 1937 non completamente automatiche o appositamente progettate per uso militare e "armi da fuoco" fabbricate dopo il 1937 che utilizzano "munizioni" a cartucce non a percussione centrale (ad esempio a percussione anulare), purché non completamente automatiche.

b. "parti" (compresi soppressori o attenuatori di rumore) o "componenti essenziali" appositamente progettati per "armi da fuoco" di cui alla voce PL9010.a. di cui sopra;

c. "munizioni" appositamente progettate per "armi da fuoco" di cui alla voce PL9010.a. di cui sopra;

d. "software" progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di "armi da fuoco" ad anima liscia semiautomatiche o con caricamento a pompa fabbricate nel 1938 o successivamente;

e. "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di "armi da fuoco" ad anima liscia semiautomatiche o con caricamento a pompa fabbricate nel 1938 o successivamente;

NB: vedi l'articolo 18 della presente ordinanza (ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni) per quanto concerne le eccezioni alle autorizzazioni della "tecnologia".

Nota: PL9010 non sottopone ad autorizzazione:

1. *"armi da fuoco" fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;*

2. *"parti" (compresi soppressori o attenuatori di rumore), "componenti essenziali" o "munizioni" appositamente progettati per "armi da fuoco" di cui alla nota 1 di cui sopra;*

3. *"armi da fuoco" rientranti nel campo di applicazione del "regolamento sulla disattivazione" che sono state disattivate e sono provviste di marcatura in conformità alle specifiche tecniche di cui agli allegati I e II del regolamento sulla disattivazione;*

4. *"armi da fuoco" che esulano dal campo di applicazione del "regolamento sulla disattivazione", provviste di una marcatura e di una certificazione attestante che sono state rese incapaci di scaricare pallini, pallottole o altri proiettili conformemente alla sezione 8 del Firearms (Amendment) Act del 1988.*

PL9011 Qualora il "regolamento sulle armi da fuoco" non sia applicabile, l'esportazione delle "armi da fuoco", dei dispositivi, dei "componenti essenziali", dei soppressori o attenuatori di suono e delle "munizioni" di cui in appresso è vietata verso qualsiasi destinazione all'interno dell'Unione europea:

NB: vedi anche il regolamento sulle armi da fuoco e PL9010 per le esportazioni di "armi da fuoco" verso paesi non membri dell'UE.

a. "armi da fuoco" diverse da quelle specificate in ML1 o ML2 della tabella 2;

Nota: PL9011.a. comprende "armi da fuoco" fabbricate prima del 1938, "armi da fuoco" ad animaliscia fabbricate dopo il 1937 non completamente automatiche o appositamente progettate per uso militare e "armi da fuoco" fabbricate dopo il 1937 che utilizzano "munizioni" a cartucce non a percussione centrale (ad esempio a percussione anulare), purché non completamente automatiche.

b. "parti" (compresi soppressori o attenuatori di rumore) o "componenti essenziali" appositamente progettati per "armi da fuoco" di cui alla voce PL9011.a. di cui sopra;

c. "munizioni" appositamente progettate per "armi da fuoco" di cui alla voce PL9011.a. di cui sopra;

d. "software" progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di "armi da fuoco" ad anima liscia semiautomatiche o con caricamento a pompa fabbricate nel 1938 o successivamente;

e. "tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di "armi da fuoco" ad anima liscia semiautomatiche o con caricamento a pompa fabbricate nel 1938 o successivamente;

NB: vedi l'articolo 18 della presente ordinanza (ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni) per quanto concerne le eccezioni alle autorizzazioni della "tecnologia".

f. dispositivi per sparare colpi a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche che possono essere trasformati in un'"arma da fuoco";

g. dispositivi da saluto e acustici che possono essere trasformati in un'"arma da fuoco".

Nota: PL9011 non sottopone ad autorizzazione:

1. *"armi da fuoco" fabbricate prima del 1890;*
2. *"parti" (compresi soppressori o attenuatori di rumore), "componenti essenziali" o "munizioni" appositamente progettati per "armi da fuoco" di cui alla nota 1 di cui sopra;*
3. *"armi da fuoco" rientranti nel campo di applicazione del "regolamento sulla disattivazione" che sono state disattivate e sono provviste di marcatura in conformità alle specifiche tecniche di cui agli allegati I e II del "regolamento sulla disattivazione".*

Navi sommergibili e relativi prodotti, software e tecnologia

PL9012 L'esportazione o il "trasferimento per via elettronica" dei seguenti prodotti, dei seguenti "software" o della seguente "tecnologia" sono vietati verso qualsiasi destinazione in Russia:

a. 'veicoli sommergibili' nonché i relativi sistemi, le relative apparecchiature e i relativi componenti di seguito elencati, diversi da quelli di cui alla tabella 2 della presente ordinanza o all'allegato I del "regolamento sul duplice uso":

1. 'veicoli sommergibili' e loro componenti appositamente progettati;
2. aratri sottomarini e loro componenti appositamente progettati;
3. sistemi, apparecchiature e componenti da utilizzare con 'veicoli sommergibili' e aratri sottomarini, come segue:
 a. sistemi e apparecchiature acustiche navali, come segue:
 i. apparecchiature sonar;
 ii. apparecchiature di registrazione che misurano la velocità;
 iii. altimetri subacquei;
 b. apparecchiature di navigazione appositamente progettate per 'veicoli sommergibili';
 c. sistemi ed apparecchiature acustici progettati per determinare la posizione di 'veicoli sommergibili' anche attraverso navi di superficie;
 d. motori di propulsione o sistemi di spinta per 'veicoli sommergibili';
 e. cavi ombelicali e loro connettori, appositamente progettati o modificati per 'veicoli sommergibili';
 f. verricelli ombelicali, verricelli di rimorchio e verricelli di sollevamento;
 g. attacchi e sistemi di collegamento per 'veicoli sommergibili';
 h. sistemi di illuminazione appositamente progettati o modificati per l'impiego subacqueo;
 i. sistemi di visione subacquea;
 j. sistemi di comunicazione subacquei;
 k. sensori di pressione appositamente progettati per l'impiego subacqueo;

l. sistemi e attrezzature di lancio e recupero per 'veicoli sommergibili' e loro componenti appositamente progettati;

m. strumenti per operazioni di scavo e strumenti a getto, appositamente progettati o modificati per l'impiego con 'veicoli sommergibili';

n. sistemi e apparecchiature di controllo appositamente progettati o modificati per telecomandare 'veicoli sommergibili';

o. manipolatori articolati controllati a distanza, appositamente progettati o modificati per l'impiego con 'veicoli sommergibili';

p. sistemi di rilevamento di cavi sottomarini;

m. apparecchiature per il taglio, il fissaggio e la manipolazione di cavi, appositamente progettati o modificati per l'impiego con 'veicoli sommergibili';

r. sistemi e apparecchiature per la manipolazione di apparati di telecomunicazione sottomarini;

s. strumenti appositamente progettati o modificati per essere utilizzati da 'veicoli sommergibili' o manipolatori articolati;

t. schiuma sintattica;

u. camere pressurizzate appositamente progettate o modificate per l'impiego su 'veicoli sommergibili';

v. sensori ambientali biologici, chimici o fisici, progettati o modificati per l'impiego subacqueo;

b. sistemi di propulsione regolabili in azimut per l'impiego su navi di superficie con elica di diametro superiore a 2 m;

c. "software" progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei prodotti di cui alle voci PL9012. a. e PL9012.b.

d. "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei prodotti o del "software" di cui alle voci PL9012.a., PL9012.b. o PL9012.c.

NB: vedi l'articolo 18 della presente ordinanza (ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni) per quanto riguarda le eccezioni alle autorizzazioni della "tecnologia".

Nota tecnica:

i 'veicoli sommergibili' comprendono i veicoli con equipaggio, senza equipaggio, collegati (tethered) o non collegati (untethered).

7. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE NAZIONALI)**

L'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per quanto concerne le eventuali autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Il vostro Stato membro ha rilasciato o modificato autorizzazioni generali di esportazione nazionali come previsto all'articolo 9?
BELGIO	NO
BULGARIA	NO
REPUBBLICA CECA	NO
DANIMARCA	NO
GERMANIA	SÌ
ESTONIA	NO
IRLANDA	NO

Stato membro	Il vostro Stato membro ha rilasciato o modificato autorizzazioni generali di esportazione nazionali come previsto all'articolo 9?
GRECIA	SÌ
SPAGNA	NO
FRANCIA	SÌ
CROAZIA	SÌ (ma NON in uso)
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	NO
UNGHERIA	NO
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ (ma NON in uso)
SVEZIA	NO
REGNO UNITO	SÌ

7.1. **Germania**

In Germania vigono cinque autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1	autorizzazione generale n. 12 per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso al di sotto di un certo valore;
2	autorizzazione generale n. 13 per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso in talune circostanze;
3	autorizzazione generale n. 14 per valvole e pompe;
4	autorizzazione generale n. 16 per le telecomunicazioni e la sicurezza dei dati;
5	autorizzazione generale n. 17 per i variatori di frequenza.

7.2. **Grecia**

Si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale all'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso le seguenti destinazioni: Argentina, Croazia, Repubblica di Corea, Federazione russa, Ucraina, Turchia e Sud Africa

(decisione ministeriale n. 125263/e3/25263/6-2-2007).

7.3. **Francia**

In Francia vigono sette autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1	autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti industriali come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l'esportazione di prodotti industriali soggetti a controllo strategico nella Comunità europea [pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 11), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l'allargamento dell'Unione europea, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 31 luglio 2004 (testo 5)];
2	autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti chimici come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l'esportazione di prodotti chimici a duplice uso [pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 12), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l'allargamento dell'Unione europea, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 31 luglio 2004 (testo 6)];
3	autorizzazione generale di esportazione nazionale per la grafite come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l'esportazione di grafite di qualità nucleare [pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 13), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l'allargamento dell'Unione europea, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 31 luglio 2004 (testo 7)];
4	autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti biologici come da decreto del 14 maggio 2007, modificato dal decreto del 18 marzo 2010 concernente l'esportazione di determinati elementi genetici e organismi geneticamente modificati (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 20 marzo 2010);
5	autorizzazione generale di esportazione nazionale di determinati prodotti a duplice uso per le forze armate francesi in paesi terzi (ordinanza ministeriale del 31 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale francese dell'8 agosto 2014);
6	autorizzazione generale nazionale di esportazione o di trasferimento all'interno dell'UE di determinati prodotti a duplice uso per mostre o fiere (ordinanza ministeriale del 31 luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta ufficiale francese dell'8 agosto 2014).
7	autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso per la riparazione di aeromobili civili, altresì denominata autorizzazione nazionale generale per le "apparecchiature aeronautiche" [ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2019 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 18 gennaio 2019 (testo 19)].

I prodotti specifici oggetto delle autorizzazioni sono definiti nei pertinenti decreti.

7.4. **Croazia**

Il ministero degli Affari esteri ed europei può rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento [legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (OG 80/11 i 68/2013)].

7.5. **Italia**

Si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso le seguenti destinazioni: Antartide (basi italiane), Argentina, Repubblica di Corea, Turchia

(decreto del 4 agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 202 del 1° settembre 2003).

7.6. **Paesi Bassi**

Nei Paesi Bassi vigono due autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1	si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso tutte le destinazioni, ad eccezione di: — Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, USA, Svizzera (che sono già oggetto dell'allegato II, parte 3, del regolamento);

	— Afghanistan, Myanmar/Birmania, Iraq, Iran, Libia, Libano, Corea del Nord, Pakistan, Sudan, Somalia e Siria. (autorizzazione generale nazionale NL002 - Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002).
2	un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti concernenti la sicurezza dell'informazione verso tutte le destinazioni, ad eccezione di: — paesi soggetti ad un embargo sugli armamenti, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2; — Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Burundi, Cina (comprese Taiwan, Hong Kong e Macao), Cuba, Gibuti, Egitto, Guinea equatoriale, Emirati arabi uniti, Etiopia, Gambia, Guinea(-Conakry), Guinea-Bissau, India, Yemen, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Oman, Pakistan, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Swaziland, Siria, Tagikistan, Thailandia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam [autorizzazione generale nazionale NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (*items voor informatiebeveiliging*)]

7.7. **Austria**

In Austria vigono quattro autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1	AT001 per determinati prodotti a duplice uso quando sono riesportati verso il paese d'origine senza subire modifiche, o qualora prodotti della stessa quantità e qualità siano esportati verso il paese d'origine, o qualora la tecnologia sia riesportata con piccole aggiunte, in tutti i casi entro tre mesi dall'importazione nell'Unione europea;
2	AT002 per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso al di sotto di un certo valore;
3	AT003 per valvole e pompe specificate in 2B350g e 2B350i verso determinate destinazioni;
4	AT004 per i variatori di frequenza specificati in 3A225 e relativi software e tecnologia.

I dettagli relativi a queste autorizzazioni sono riportati negli articoli da 3 a 3 c della prima ordinanza sul commercio estero BGBl. II n. 343/2011 del 28 ottobre 2011, quale modificata dall'ordinanza BGBl. II n. 430/2015 del 17 dicembre 2015. Le condizioni per il loro uso (obbligo di registrazione e di notifica) sono descritte nell'articolo 16 della stessa ordinanza.

7.8. **Finlandia**

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento il ministero degli Affari esteri può rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso in conformità della sezione 3, paragrafo 1, della legge sul duplice uso n. 562/1996 (quale modificata).

7.9. **Regno Unito**

Nel Regno Unito vigono quindici autorizzazioni generali nazionali (OGEL):

1	OGEL (prodotti chimici)
2	OGEL (sviluppo crittografico)
3	OGEL (esportazione dopo esposizione: prodotti a duplice uso)
4	OGEL (esportazione dopo riparazione/sostituzione in garanzia: prodotti a duplice uso)
5	OGEL (esportazione per riparazione/sostituzione in garanzia: prodotti a duplice uso)
6	OGEL (prodotti a duplice uso: regione amministrativa speciale di Hong Kong)
7	OGEL (spedizioni di basso valore)

8	OGEL (prodotti a duplice uso per la prospezione petrolifera e del gas)
9	OGEL (tecnologia per i prodotti a duplice uso)
10	OGEL (Turchia)
11	OGEL (X)
12	OGEL (prodotti militari e a duplice uso: forze armate del Regno Unito dispiegate in destinazioni sottoposte a embargo)
13	OGEL (prodotti militari e a duplice uso: forze armate del Regno Unito dispiegate in destinazioni non sottoposte a embargo)
14	OGEL (esportazioni di prodotti per uso militare e a duplice uso non letali: verso le missioni diplomatiche o i posti consolari)
15	OGEL (prodotti relativi alla sicurezza dell'informazione)
16	OGEL (PCB e componenti per prodotti a duplice uso)

Tutte le autorizzazioni generali nazionali del Regno Unito per i prodotti a duplice uso, compresi gli elenchi di prodotti consentiti nonché le destinazioni, i termini e le condizioni correlati a ciascuna di esse, possono essere consultate e scaricate all'indirizzo https://www.gov.uk/dual-use-open-general-export-licences-explained.

8. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 6, LETTERE A) E B), E ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (RISPETTIVAMENTE AUTORITÀ NAZIONALI ABILITATE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE NEGLI STATI MEMBRI, AUTORITÀ NAZIONALI ABILITATE A VIETARE IL TRANSITO DI PRODOTTI A DUPLICE USO NON COMUNITARI E AUTORITÀ NAZIONALI ABILITATE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE)**

L'articolo 9, paragrafo 6, lettera a), del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare l'elenco delle autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso.

L'articolo 9, paragrafo 6, lettera b), del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare l'elenco delle autorità abilitate a vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari.

L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare l'elenco delle autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione.

8.1. **Belgio**

Per la Regione di Bruxelles capitale (località con codice postale da 1000 a 1299)

Service Public Régional de Bruxelles Brussels International -
Cellule licences - Cel vergunningen
Mr Cataldo ALU
City-Center
Boulevard du Jardin Botanique 20
1035 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 28003727
Fax + +32 28003824
Email: calu@sprb.brussels
Internet: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit

Per la *Regione Vallonia (località con codice postale da 1300 a 1499 e da 4000 a 7999)*

Service public de Wallonie
Direction Générale de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche
Direction des Licences d'Armes
Mr Michel Moreels
Chaussée de Louvain 14
5000 Namur
BELGIQUE
Tel. +32 81649751

Fax +32 81649759/60
Email: licences.dgo6@spw.wallonie.be
Internet: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

Per la Regione fiamminga (località con codice postale da 1500 a 3999 e da 8000 a 9999)

Flemish Department of Foreign Affairs
Strategic Goods Control Unit
Mr Michael Peeters
Havenlaan 88, bus 80
1000 Brussel
BELGIË
Tel. +32 499589934
Email: csg@buza.vlaanderen
Internet: www.fdfa.be/csg

8.2. **Bulgaria**

Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the Minister for Economy
1000 Sofia
8 Slavyanska Str.
BULGARIA
Tel. +359 29407771, +359 29407786
Fax +359 29880727
Email: ivan.penchev@mi.government.bg e n.grahovska@mi.government.bg
Internet: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg

8.3. **Repubblica ceca**

Ministry of Industry and Trade Licensing Office
Na Františku 32 110 15 Prague 1
CZECH REPUBLIC
Tel. +420 224907638
Fax +420 224214558 o +420 224221811
Email: leitgeb@mpo.cz or dual@mpo.cz
Internet: www.mpo.cz

8.4. **Danimarca**

Exportcontrols
Danish Business Authority
Langelinie Allé 17
2100 Copenhagen
DENMARK
Tel. +45 35291000
Fax + +45 35466632
Email: eksportkontrol@erst.dk
Internet: in inglese: www.exportcontrols.dk; in danese: www.eksportkontrol.dk

8.5. **Germania**

Federal Office for Economic Affairs and Export Control *(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)*
Frankfurter Strasse 29-35 65760 Eschborn
GERMANY
Tel. +49 6196908-0
Fax +49 6196908-1800
Email: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de
Internet: http://www.ausfuhrkontrolle.info

8.6. **Estonia**

Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs Islandi väljak 1 15049 Tallinn
ESTONIA
Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199
Email: stratkom@vm.ee
Website: in inglese: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58;
in estone: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50

8.7. **Irlanda**

Trade Licensing and Control Unit
Department of Business, Enterprise and Innovation
Earlsfort Centre
Lower Hatch Street
Dublin 2
IRELAND
Contatti: David Martin, Niamh Guihen
Tel. +353 16312328, +353 16312287
Email: david.martin@dbei.gov.ie - niamh.guihen@dbei.gov.ie -
exportcontrol@dbei.gov.ie
Internet: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/

8.8. **Grecia**

Ministry of Development, Competitiveness
General Directorate for International Economic Policy
Directorate of Import-Export Regimes and Trade Defence Instruments
Export Regimes and Procedures Unit
Kornarou 1 str
105 63 Athens
GREECE
Punto di contatto: O.Papageorgiou
Tel. +30 2103286047/56/22/21
Fax +30 2103286094
Email: opapageorgiou@mnec.gr

8.9. **Spagna**

Il segretariato generale del Commercio estero (Secretaría General de Comercio Exterior), il dipartimento delle Dogane (Agencia Tributaria - Aduanas) e il ministero degli Esteri (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) sono le autorità abilitate a rilasciare le licenze e a decidere di vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari.

Punto di contatto presso l'ufficio abilitato a rilasciare le licenze: Mr. Ramón Muro Martínez. Subdirector General.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Paseo de la Castellana, 162, 7a 28046 Madrid
SPAIN
Tel. +34 913492587
Fax +34 913492470
Email: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es
Internet: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx

8.10. **Francia**

Ministère de l'Économie et des Finances
Direction Générale des Enterprises
Service des biens à double usage (SBDU)
67, rue Barbès – BP 80001
94201 Ivry-sur-Seine Cedex
FRANCE
Tel. +33 179843419
Email: doublusage@finances.gouv.fr
Internet: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage

8.11. **Croazia**

Ministry of Foreign and European Affairs

Directorate for Economic Affairs and Development Coordination
Export Control Division
Trg N. Š. Zrinskog 7-8
10000 Zagreb
CROAZIA
Tel. +385 14598135, 137, 110
Fax: +385 16474553
Email: kontrola.izvoza@mvep.hr
Internet: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/

8.12. **Italia**

Ministry of Economic Development
Directorate General for International Trade Policy
Export Control Unit
Viale Boston, 25
00144 Roma
ITALY
Tel. +39 0659932439
Fax +39 0659932103
Email: polcom4@mise.gov.it; massimo.cipolletti@mise.gov.it
Website: http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use

8.13. **Cipro**

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia
CYPRUS
Tel. +357 22867100, 22867332, 22867197
Fax +357 22375120, 22375443
Email: perm.sec@mcit.gov.cy; pevgeniou@mcit.gov.cy; xxenopoulos@mcit.gov.cy
Internet: http://www.mcit.gov.cy/ts

8.14. **Lettonia**

Control Committee for Strategic Goods
Chairman of the Committee: Mr Andris Pelšs
Executive Secretary: Mr Renārs Danelsons
Ministry of Foreign Affairs
3, K. Valdemara street
Riga, LV-1395
LATVIA
Tel. +371 67016426
Email: renars.danelsons@mfa.gov.lv
Internet: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrole?lang=lv-LV

8.15. **Lituania**

Autorità abilitata al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso e autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione:

Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2 LT-01104 Vilnius
LITHUANIA
Contatti:
Export Policy Division
Economic Development Department
Tel. +370 70664680
Email: vienaslangelis@eimin.lt
Website: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole

Autorità abilitata a vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari:

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania
A. Jaksto str. 1/25 LT-01105 Vilnius
LITHUANIA
Contatti:
Customs Criminal Service
Tel. +370 52616960
Indirizzo email: budetmd@lrmuitine.lt

8.16. **Lussemburgo**

1) ministro del Commercio estero

2) ministro degli Affari esteri

Indirizzo postale
Ministère de l'Economie
Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)
19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel. (+352) 22 61 62
Email: oceit@eco.etat.lu

8.17. **Ungheria**

Government Office of the Capital City Budapest
Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metal Assay
Export Control Unit
Németvölgyi út 37-39.
1124 Budapest
HUNGARY
Tel. +36 14585577
Fax +36 14585869
Email: exportcontrol@bfkh.gov.hu
Internet: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

8.18. **Malta**

Commerce Department Mr Brian Montebello Trade Services
MALTA
Tel. +356 25690214
Fax +356 21240516
Email: brian.montebello@gov.mt
Internet: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx

8.19. **Paesi Bassi**

Ministry for Foreign Affairs
Directorate-General for International Relations
Department for Trade Policy and Economic Governance
PO Box 20061 2500 EB The Hague
THE NETHERLANDS
Tel. +31 703485954
Dutch Customs/Central Office for Import and Export PO Box 30003 9700 RD Groningen,
THE NETHERLANDS
Tel. +31 881512400
Fax +31 881513182
Email: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl
Internet: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

8.20. **Austria**

Federal Ministry of Digital and Economic Affairs
Division for Foreign Trade Administration
Stubenring 1 1010 Vienna
AUSTRIA
Tel. +43 171100802335
Fax +43 171100808366
Email: POST.III2_19@bmdw.gv.at
Internet: http://www.bmdw.gv.at/pawa

8.21. **Polonia**

Ministry of Entrepreneurship and Technology
Department for Trade in Strategic Goods and Technical Safety
Pl. Trzech Krzyzy 3/5 00-507 Warszawa
POLAND
Tel.: +48 222629665
Fax: +48 222629140
Email: SekretariatDOT@mpit.gov.pl
Internet: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania

8.22. **Portogallo**

Autoridade Tributária e Aduaneira
Customs and Taxes Authority
Rua da Alfândega, 5
1049-006 Lisboa
PORTUGAL
Director: Luísa Nobre; Licence Officer: Maria Oliveira
Tel. +351 218813843
Fax +351 218813986
Email: dsl@at.gov..pt
Internet: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

8.23. **Romania**

Ministry of Foreign Affairs
Department for Export Controls — ANCEX
Str. Polonă nr. 8, sector 1
010501, Bucureşti
ROMANIA
Tel. +40 374306950
Fax: +40 374306924
Email: dancex@mae.ro; dan.marian@mae.ro
Internet: www.ancex.ro

8.24. **Slovenia**

Ministry of Economic Development and Technology
Kotnikova ulica 5
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIA
Tel. +386 14003564
Fax +386 14003283
Email: gp.mgrt@gov.si
Internet: https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/mednarodno-gospodarsko-sodelovanje/

8.25. **Slovacchia**

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera a), e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento:

Ministry of Economy of the Slovak Republic
Department of Trade Measures
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
SLOVAKIA
Tel. +421 248547019
Fax +421 243423915
Email: jan.krocka@economy.gov.sk
Internet: www.economy.gov.sk

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera b), del regolamento:

Criminal Office of the Financial Administration
Department of Drugs and Hazardous materials
Coordination Unit
Bajkalská 24
824 97 Bratislava
SLOVAKIA
Tel. +421 258251221
Email: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

8.26. **Finlandia**

Ministry for Foreign Affairs of Finland
Export Control Unit
Eteläesplanadi 4
FI – 00130 HELSINKI
Indirizzo postale:
P.O. Box 176
FI-00023 GOVERNMENT
FINLAND
Tel. +358 295350000
Email: vientivalvonta.um@formin.fi
Internet: http://formin.finland.fi/vientivalvonta

8.27. **Svezia**

1. Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter

 Visiting address:

 Gullfossgatan 6, Kista
 SE-164 90 Stockholm
 SWEDEN
 Tel. +46 84063100
 Fax +46 84203100
 Email: registrator@isp.se.
 Internet: http://www.isp.se/

 L'ISP è abilitato al rilascio di autorizzazioni in tutti i casi eccettuati quelli elencati al seguente punto 2.

2. Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten) Section of Nuclear Non-proliferation and Security.

 Solna strandväg 96
 SE-171 16 Stockholm
 SWEDEN
 Tel. +46 87994000
 Fax +46 87994010
 EMail: registrator@ssm.se
 Internet: http://www.ssm.se

 L'autorità svedese per la sicurezza radioattiva è abilitata a rilasciare le autorizzazioni e a vietare il transito dei prodotti di cui all'allegato I, categoria 0, del regolamento (CE) n. 428/2009.

8.28. **Regno Unito**

Department for International Trade (DIT)
Export Control Joint Unit (ECJU)
3 Whitehall Place
London SW1A 2AW
UNITED KINGDOM
Tel. +44 2072154594
Email: eco.help@trade.gov.uk
Internet https://www.gov.uk/export-control-licence

9. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO (UFFICI DOGANALI SPECIFICAMENTE ABILITATI)**

L'articolo 17 fa obbligo agli Stati membri di informare la Commissione se si sono avvalsi della facoltà di disporre che le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Sono stati designati determinati uffici doganali, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, nei quali espletare le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	NO
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	NO
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	NO
ITALIA	NO
CIPRO	NO
LETTONIA	SÌ
LITUANIA	SÌ
LUSSEMBURGO	NO
UNGHERIA	NO
MALTA	NO
PAESI BASSI	NO
AUSTRIA	NO
POLONIA	SÌ
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	NO

Stato membro	Sono stati designati determinati uffici doganali, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, nei quali espletare le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso?
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	NO
SVEZIA	NO
REGNO UNITO	NO

9.1. **Bulgaria**

Gli uffici doganali territoriali della Repubblica di Bulgaria responsabili per i prodotti strategici sono stati approvati dal direttore generale dell'agenzia delle Dogane in applicazione dell'ordinanza del ministero delle Finanze n. 55/32-11385 del 14 gennaio 2016 (Gazzetta ufficiale 9/2016). L'elenco degli uffici doganali in Bulgaria attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web:

http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html

9.2. **Estonia**

L'elenco degli uffici doganali in Estonia attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web:

http://www.emta.ee/index.php?id=24795

9.3. **Lettonia**

L'elenco degli uffici doganali in Lettonia attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web:

https://www.vid.gov.lv/lv/muitas-kontroles-un-robezkontroles-punkti

9.4. **Lituania**

L'elenco degli uffici doganali in Lituania attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web:

https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en

9.5. **Polonia**

L'elenco degli uffici doganali in Polonia attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1

9.6. **Romania**

L'elenco degli uffici doganali in Romania attraverso il quale i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice

10. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI)**

L'articolo 22, paragrafo 5, stabilisce che gli Stati membri che impongono un'autorizzazione per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di prodotti non compresi nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (l'allegato IV elenca i prodotti che non beneficiano della libertà di circolazione nel mercato unico) devono informare la Commissione, che deve a sua volta pubblicare tale informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE come previsto all'articolo 22, paragrafo 2?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	NO
GERMANIA	SÌ
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	NO
GRECIA	SÌ
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	NO
ITALIA	NO
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	NO
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	SÌ
FINLANDIA	NO
SVEZIA	NO
REGNO UNITO	SÌ

10.1. **Bulgaria**

La Bulgaria ha esteso i controlli sui trasferimenti intra-UE a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento e ha introdotto l'obbligo di fornire informazioni supplementari alle autorità competenti in merito a determinati trasferimenti intra-UE, come previsto all'articolo 22, paragrafo 9, del regolamento

(articolo 51, paragrafi 8 e 9, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011, decorrenza degli effetti dal 30.6.2012).

10.2. **Repubblica ceca**

La legge n. 594/2004 Coll. estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Repubblica ceca, come previsto all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento.

10.3. **Germania**

La sezione 11 del regolamento sul commercio estero e sui pagamenti internazionali del 2 agosto 2013 (Aussenwirtschaftsverordnung - AWV) estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Germania, come previsto all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento.

10.4. **Estonia**

L'articolo 3, paragrafo 6, della legge sui prodotti strategici estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE, come previsto all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento.

10.5. **Grecia**

La sezione 3.4 della decisione ministeriale n. 121837/E3/21837, del 28 settembre 2009, estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Grecia, come previsto all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento.

10.6. **Lussemburgo**

Può essere imposta un'autorizzazione per il trasferimento dal territorio del Granducato di Lussemburgo verso un altro Stato membro di prodotti a duplice uso, diversi da quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento nei casi contemplati dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 44).

10.7. **Ungheria**

Il paragrafo 16 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'"autorizzazione al commercio estero dei prodotti a duplice uso" prevede un obbligo di licenza per i prodotti a duplice uso compresi nell'elenco relativamente ai trasferimenti all'interno dell'UE qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento.

10.8. **Paesi Bassi**

In casi specifici può essere richiesta un'autorizzazione per i trasferimenti intra-UE di prodotti a duplice uso

(articolo 4a, paragrafo 3, del decreto sui prodotti strategici - Besluit strategische goederen).

10.9. **Slovacchia**

Il paragrafo 23, punto 2, della legge n. 39/2011 Coll. estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Repubblica slovacca, come previsto all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento.

10.10. **Regno Unito**

L'articolo 7 dell'ordinanza del 2008 sul controllo delle esportazioni estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dal Regno Unito, come previsto all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009.

11. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO (TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI)**

L'articolo 22, paragrafo 9 stabilisce che uno Stato membro può prescrivere che per il trasferimento dal suo territorio verso un altro Stato membro di prodotti elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5, e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE come previsto all'articolo 22, paragrafo 2?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	NO

Stato membro	Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE come previsto all'articolo 22, paragrafo 2?
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	NO
IRLANDA	NO
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	NO
ITALIA	NO
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	NO
MALTA	NO
PAESI BASSI	NO
AUSTRIA	NO
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	NO
SVEZIA	NO
REGNO UNITO	NO

11.1. **Bulgaria**

Per il trasferimento dal territorio della Repubblica di Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5 e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento la commissione interministeriale può prescrivere che il soggetto che effettua il trasferimento fornisca informazioni supplementari sui prodotti.

(articolo 51, paragrafo 9, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, Gazzetta statale n. 26 del 29.3.2011, decorrenza degli effetti dal 30.6.2012).

11.2. **Lussemburgo**

Per il trasferimento dal territorio del Granducato di Lussemburgo verso il territorio di un altro Stato membro di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5 e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento occorre fornire le seguenti informazioni supplementari nel quadro della richiesta di autorizzazione:

1. indicazione del riferimento commerciale del prodotto, nonché descrizione e caratteristiche del prodotto in questione;
2. presentazione dei servizi di crittografia da fornire;

3. presentazione dell'attuazione degli algoritmi;
4. presentazione delle norme o regolamentazioni in materia di sicurezza;
5. presentazione del tipo di dati oggetto del servizio;
6. documento relativo alle specifiche tecniche del prodotto (in dodici punti)

(regolamento del Granduca del 14 dicembre 2018, articolo 10, paragrafo 1, paragrafo sub 2 e paragrafo 2 sub 4, e allegato 15).